



SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI
ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE N. 8431 DEL 07/10/2024

Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 14 D.LGS 201/2022. SCELTA DELLA MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

IL DIRIGENTE SETTORE ANAGRAFE, DEMOGRAFICI E SERVIZI CIMITERIALI

Vista la determina dirigenziale n. 2257/2019 con la quale si è provveduto ad affidare *in house* il servizio di gestione dei plessi cimiteriali comunali “La Cigna” ed “Antignano” all'AAMPS spa per il periodo 01/04/2019-31/3/2024;

vista la delibera C.C. 112 del 31/05/2021 con la quale il Comune di Livorno ha deliberato il conferimento di AAMPS spa in Retiambiente Spa, in qualità di Società Operativa Locale di Retiambiente, società per azioni a totale capitale pubblico, partecipata da cento Comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara;

Dato atto che in base a quanto disposto dalla delibera di cui sopra è stato oggetto di conferimento anche il contratto Rep. n. 60497 del 29 giugno 2020, tra AAMPS spa ed Amministrazione Comunale di Livorno per la gestione *in house providing* dei servizi cimiteriali presso i Cimiteri Comunali La Cigna ed Antignano fino alla naturale scadenza del contratto medesimo, e “...*nelle more di una sua eventuale revisione nel caso fosse ritenuta necessaria a seguito della procedura di conferimento*”;

vista la decisione G.C. 45/2024 con la quale è stata demandata agli uffici l'attivazione della proroga di 6 mesi e la predisposizione, previa verifica dei presupposti di legge, di una nuova procedura di affidamento, con applicazione del CCNL settore funerario imprese pubbliche, valutando altresì nuove modalità organizzative del servizio;

vista la determina n. 2241/2024 con la quale, in ordine a quanto sopra, si è proceduto alla proroga dell'affidamento In House fino al 27/9/2024;

vista la decisione della Giunta Comunale n. 180/2024 con la quale è stato apprezzato il rapporto illustrativo redatto dal competente settore in merito agli esiti delle attività condotte dal gruppo di studio appositamente costituito per l'analisi delle ipotesi di affidamento e di gestione dei servizi cimiteriali ed è stato espresso indirizzo positivo per la prosecuzione dell'affidamento in house ad AAMPS;

vista la determina n. 8074/2024 con la quale, in ordine a quanto sopra, si è proceduto alla proroga dell'affidamento In House fino al 31/12/2024, salvo minor tempo necessario al perfezionamento della procedura;

Dato atto che i servizi cimiteriali sono servizi essenziali non suscettibili di alcuna interruzione e che si rende necessario procedere ad approvare la procedura per l'affidamento entro il termine previsto dalla proroga in atto al fine di garantirne la continuità;

richiamata la normativa sull'affidamento *in house* e in particolare l'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE, l'art. 14, lettera c) del c. 1 del D.Lgs n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. recante "Testo unico in materia di società a partecipazione;

considerato che in applicazione della normativa di cui sopra per poter procedere all'affidamento *in house* è necessario che:

- l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice;
- nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

rilevato che, nel caso di AAMPS, i requisiti richiesti sono tutti soddisfatti in quanto:

- il Comune di Livorno esercita su AAMPS spa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (controllo a cascata mediante la società Retiambiente),
- la totalità dell'attività di AAMPS è svolta nei confronti degli enti pubblici soci,
- nel capitale di AAMPS spa non vi è alcuna partecipazione di capitali privati essendo interamente partecipata da Retiambiente, società per azioni a totale capitale pubblico;

visto l'art. 7 del nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36) che introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa che comporta che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui eseguire i lavori o la prestazione di beni e servizi e che tra queste modalità è ricompreso l'affidamento *in house* così come dispone il comma 2: "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche*";

visto il comma 3 del sopra richiamato art. 7 che effettua il rimando delle modalità di affidamento *in house* alle disposizioni contenute nel decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201);

visto l'art 14 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che prevede che prima dell'avvio della procedura di affidamento occorre dare conto in un'apposita relazione degli esiti delle valutazioni sulla scelta delle modalità di scelta di gestione del servizio;

visto l'art 17 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 che prevede che "*Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici [...] gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio illustrando [...] i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del*

servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi" dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato;

preso atto dei contenuti della Relazione suddetta, allegata parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale sono state particolarmente apprezzate le miglitorie e le innovazioni qualitative proposte da AAMPS quali fattori dirimenti ai fini della valutazione della vantaggiosità della proposta stessa sia sotto il profilo qualitativo che economico finanziario;

esaminati i motivi del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività dell'affidamento *in house* del servizio, anche con riferimento agli obiettivi di efficienza, di qualità del servizio e di ottimale impiego delle risorse, esplicitati nella Relazione di cui sopra;

ritenuto che, con l'approvazione della suddetta Relazione, sia conclusa la fase istruttoria e di conseguenza possa essere avviato l'iter dell'approvazione dell'affidamento, di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali;

dato atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 194 del 29.9.2023 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 260 del 22.12.2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 30.1.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 aggiornato con deliberazione n. 525 del 30/07/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 484 del 28/06/2024 "Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente";
- la determina del Direttore Generale n. 591 del 25/01/2024 con la quale è stato aggiornato con decorrenza dal 25/01/2024; l'elenco delle funzioni di dettaglio delle strutture organizzative di tipo dirigenziale (c.d "funzionigramma"), che va a sostituire integralmente quanto precedentemente disposto con determinazione n. 4776 del 23/06/2023;
- l'ordinanza del Sindaco n. 293 del 25/07/2024 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente di cui alla macrostruttura ex deliberazione G.C. n. 484 del 28/06/2024"Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente"

visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la “Relazione ex art. 14 decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale”;
2. di concludere la fase istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di legittimità richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria relativa all'affidamento *in house* del servizio in oggetto ad AAMPS spa;
3. di dare atto della competenza del Consiglio Comunale relativa all'approvazione dell'affidamento *in house* del servizio, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali;
4. di stabilire che la “Relazione ex art. 14 decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale” è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art 4 del Disciplinare sulla pubblicazione degli atti all'Albo online approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2012, il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Livorno.

Allegato parte integrante

Relazione

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

BARBARA CACELLI / ArubaPEC

S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 7751500c55db688389e19f3d8d2465dec9628b972fcfdaabbd311689451ec378

Firme digitali presenti nel documento originale

BARBARA CACELLI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.8431/2024

Data: 07/10/2024

Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 14 D.LGS 201/2022.
SCELTA DELLA MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=823ea297f1a3ef42_p7m&auth=1

ID: 823ea297f1a3ef42